ALLEGATO 1

ELENCO DELLE INFORMAZIONI MINIME RICHIESTE PER LA VALUTAZIONE DELL'ACQUISIZIONE DI UNA PARTECIPAZIONE QUALIFICATA, DA TRASMETTERE UNITAMENTE ALLA COMUNICAZIONE DI CUI ALL'ART. 64-BIS, COMMA 4, DEL TESTO UNICO

I. INFORMAZIONI RELATIVE AL CANDIDATO ACQUIRENTE		
1.Informazioni generali relative all'identità del candidato acquirente	1.Persona fisica	Qualora il candidato acquirente sia una persona fisica, il candidato acquirente fornisce le seguenti informazioni relative alla sua identità: a) dati personali, tra cui nome, data e luogo di nascita, numero d'identificazione personale nazionale (ove disponibile), indirizzo e recapiti della persona; b) un curriculum vitae dettagliato (o documento equivalente), indicante l'istruzione e la formazione pertinenti, le esperienze lavorative precedenti e qualsiasi attività professionale o altra funzione rilevante attualmente svolta.
	2.Persona giuridica	Qualora il candidato acquirente sia una persona giuridica, il candidato acquirente fornisce le seguenti informazioni: a) documenti comprovanti la denominazione commerciale e la sede legale della sede centrale, recapiti e numero d'identificazione nazionale (ove disponibile); b) registrazione della forma giuridica in conformità della legislazione nazionale applicabile; c) una panoramica aggiornata delle attività imprenditoriali; d) un elenco completo delle persone che gestiscono di fatto l'azienda, i loro nomi, data e luogo di nascita, indirizzo, recapiti, numero d'identificazione nazionale, ove disponibile, e curriculum vitae dettagliato (indicante l'istruzione e la formazione pertinenti, le esperienze lavorative precedenti e qualsiasi attività professionale o altra funzione rilevante attualmente svolta); e) l'identità di tutte le persone che possono essere considerate titolari effettivi della persona giuridica, i loro nomi, data e luogo di nascita, indirizzo, recapiti e numero d'identificazione nazionale, ove disponibile.
	3.Amministrazioni fiduciarie	Per le amministrazioni fiduciarie già esistenti o eventualmente derivanti dal progetto di acquisizione, il candidato acquirente fornisce le seguenti informazioni: a) l'identità di tutti i fiduciari che gestiranno il patrimonio secondo il documento che istituisce l'amministrazione fiduciaria e, ove applicabile, le relative quote di distribuzione del reddito; b) l'identità di tutte le persone che sono gli effettivi titolari o costituenti dei beni custoditi in amministrazione fiduciaria e, ove applicabile, le relative quote di distribuzione del reddito.

		1. Il candidato acquirente che sia una persona fisica fornisce le seguenti informazioni aggiuntive: (a) le seguenti informazioni concernenti il candidato acquirente e le eventuali imprese gestite o controllate dal candidato acquirente negli ultimi 10 anni: (1) precedenti penali, indagini o azioni penali, cause civili e amministrative rilevanti e azioni disciplinari (comprese l'interdizione dalla funzione di amministratore della società o procedure di fallimento, insolvenza o analoghe), segnatamente sotto forma di certificato ufficiale (laddove disponibile presso lo Stato membro o il paese terzo rilevante) o sotto forma di altro documento equivalente. Per quanto riguarda le indagini in corso, le informazioni possono essere fornite sotto forma di dichiarazione sull'onore; (2) indagini aperte, procedimenti esecutivi, sanzioni o altre decisioni esecutive nei confronti del candidato acquirente; (3) rifiuto di una registrazione, un'autorizzazione, una membership o una licenza per svolgere un'attività commerciale, imprenditoriale o professionale o la revoca, il ritiro o la cessazione di tali registrazione, autorizzazione, membership o licenza, o l'espulsione da un organo di regolamentazione o di governo o da un ordine o associazione professionale; (4) licenziamento o destituzione da una posizione di fiducia, interruzione di un rapporto fiduciario o situazione analoga;
2.Informazioni aggiuntive	1.Persona fisica	(b) informazioni in merito alla valutazione dell'onorabilità del candidato acquirente eventualmente già effettuata da un'altra autorità di vigilanza, l'identità di tale autorità e la prova dell'esito della valutazione; (c) informazioni sull'attuale posizione finanziaria del candidato acquirente, compresi dati dettagliati relativi a fonti di reddito, attivo e passivo, impegni e garanzie, concessi o ottenuti; (d) una descrizione delle attività commerciali del candidato acquirente; (e) informazioni finanziarie comprendenti rating del credito e relazioni disponibili al pubblico sulle imprese controllate o gestite dal candidato acquirente e, se applicabile, sul candidato acquirente; (f) una descrizione degli interessi finanziari e non finanziari o delle relazioni del candidato acquirente con le persone elencate ai punti seguenti: (1) eventuali altri azionisti attuali dell'impresa interessata; (2) eventuali persone autorizzate a esercitare i diritti di voto dell'impresa interessata in uno dei seguenti casi o in una combinazione dei medesimi: – i diritti di voto detenuti da un terzo con il quale tale persona o ente ha concluso un accordo scritto che li obbliga ad adottare, con un esercizio concertato dei diritti di voto che detengono, una politica comune durevole nei confronti della gestione dell'emittente in

		questione; – i diritti di voto detenuti da un terzo in virtù di un accordo scritto concluso con tale persona o ente e che prevede un trasferimento provvisorio e retribuito di tali diritti di voto; – i diritti di voto sono connessi alle azioni depositate presso tale persona fisica o giuridica a titolo di garanzia, sempre che tale persona controlli i diritti di voto e dichiari la sua volontà di esercitarli; – i diritti di voto sono connessi alle azioni di cui tale persona fisica o giuridica ha l'usufrutto; – i diritti di voto sono detenuti o possono essere esercitati ai sensi dei primi quattro punti del presente sottoparagrafo 2 da un'impresa controllata da tale persona fisica o giuridica; – i diritti di voto sono connessi alle azioni depositate presso tale persona fisica o giuridica e possono essere esercitati discrezionalmente da tale persona in assenza di istruzioni specifiche dei soci; – i diritti di voto sono detenuti da un terzo a suo nome per conto di tale persona fisica o giuridica; – i diritti di voto possono essere esercitati da tale persona fisica o giuridica in virtù di una delega, ove tale persona possa esercitarli discrezionalmente in assenza di istruzioni specifiche dei soci; (3) eventuali membri dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza, in conformità della legislazione nazionale rilevante, o dell'alta dirigenza dell'impresa interessata; (4) la stessa impresa interessata e il suo gruppo; (g) informazioni su eventuali altri interessi o attività del candidato acquirente tali da essere in conflitto con quelli dell'impresa interessata e possibili soluzioni per la gestione di tali conflitti di interessi. 2. Per quanto riguarda la lettera (f) del paragrafo 1, gli interessi finanziari includono interessi quali operazioni di credito, garanzie e impegni. Tra gli interessi non finanziari rientrano interessi quali rapporti familiari o stretti.
	2.Persona giuridica	1. Il candidato acquirente che sia una persona giuridica fornisce le seguenti informazioni aggiuntive: (a) informazioni concernenti il candidato acquirente, qualsiasi persona che gestisce di fatto l'attività del candidato acquirente, qualsiasi impresa sotto il controllo del candidato acquirente e qualsiasi azionista che esercita un'influenza notevole sul candidato acquirente, come specificato nella lettera (e). Tali informazioni riguardano quanto segue: (1) precedenti penali, indagini o azioni penali, cause civili e amministrative rilevanti e azioni disciplinari (comprese l'interdizione dalla funzione di amministratore della società o procedure di fallimento, insolvenza o analoghe), segnatamente sotto forma di certificato ufficiale (laddove disponibile presso lo Stato membro o il paese terzo rilevante) o sotto forma

		di altro documento equivalente. Per quanto riguarda le indagini in corso, le informazioni possono essere fornite sotto forma di dichiarazione sull'onore; (2) indagini aperte, procedimenti esecutivi, sanzioni o altre decisioni esecutive nei confronti del candidato acquirente; (3) rifiuto di una registrazione, un'autorizzazione, una membership o una licenza per svolgere un'attività commerciale, imprenditoriale o professionale o la revoca, il ritiro o la cessazione di tali registrazione, autorizzazione, membership o licenza, o l'espulsione da un organo di regolamentazione o di governo o da un ordine o associazione professionale; (4) licenziamento o destituzione da una posizione di fiducia, interruzione di un rapporto fiduciario o situazione analoga (con riferimento a qualsiasi persona che gestisca di fatto l'attività del candidato acquirente e qualsiasi azionista che eserciti un'influenza notevole sul candidato acquirente); (b) informazioni in merito a se una valutazione dell'onorabilità del candidato acquirente o della persona che gestisce l'attività del candidato acquirente sia già stata effettuata da un'altra autorità di vigilanza, l'identità di tale autorità e prova dell'esito della valutazione; (c) una descrizione degli interessi finanziari e non finanziari o delle relazioni del candidato acquirente o, ove applicabile, del gruppo cui il candidato acquirente appartiene, nonché delle persone che gestiscono di fatto la sua attività con: (1) eventuali altri azionisti attuali dell'impresa interessata; (2) eventuali persone autorizzate a esercitare i diritti di voto dell'impresa interessata in uno dei seguenti casi o in una combinazione dei medesimi: a. i diritti di voto detenuti da un terzo con il quale tale persona o ente ha concluso un accordo scritto che li obbliga ad adottare, con un esercizio concertato dei diritti di voto che detengono, una politica comune durevole nei confronti della gestione dell'emittente in questione; b. i diritti di voto detenuti da un terzo in virtù di un accordo scritto concluso con tale persona o ente e che prevede un trasferimento provvisorio e retribuito di tali diritti di voto; c. i diritti di voto sono connessi alle azioni depositate presso tale persona fisica o giuridica a titolo di garanzia, sempre che tale persona controlli i diritti di voto e dichiari la sua volontà di esercitarli; d. i diritti di voto sono connessi alle azioni di cui tale persona fisica o giuridica ha l'usufrutto; e. i diritti di voto sono detenuti o possono essere esercitati ai sensi dei primi quattro punti del presente sottoparagrafo 2 da un'impresa controllata da tale persona fisica o giuridica;

		f. i diritti di voto sono connessi alle azioni depositate presso tale persona fisica o giuridica e possono essere esercitati discrezionalmente da tale persona in assenza di istruzioni specifiche degli azionisti; g. i diritti di voto sono detenuti da un terzo a suo nome per conto di tale persona fisica o giuridica; h. i diritti di voto possono essere esercitati da tale persona fisica o giuridica in virtù di una delega, ove tale persona possa esercitarli discrezionalmente in assenza di istruzioni specifiche degli azionisti; (3) eventuali membri dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza, in conformità della legislazione nazionale rilevante, o dell'alta dirigenza dell'impresa interessata; (4) la stessa impresa interessata e il gruppo a cui appartiene; (d) informazioni su eventuali altri interessi o attività del candidato acquirente tali da essere in conflitto con quelli dell'impresa interessata e possibili soluzioni per la gestione di tali conflitti di interessi; (e) l'azionariato del candidato acquirente, con l'identità di tutti gli azionisti che esercitano un'influenza notevole e la relativa quota di capitale e i corrispondenti diritti di voto, comprese informazioni su eventuali accordi tra azionisti; (f) qualora il candidato acquirente sia parte di un gruppo, in qualità di impresa figlia o impresa madre, un organigramma dettagliato dell'intera struttura aziendale e informazioni sulla quota di capitale e i diritti di voto degli azionisti che esercitano un'influenza notevole sulle imprese del gruppo e sulle attività attualmente svolte dalle imprese del gruppo; (g) qualora il candidato acquirente faccia parte di un gruppo, in qualità di impresa figlia o impresa madre, informazioni sui rapporti tra gli organismi finanziari del gruppo e altri organismi non finanziari del gruppo; (h) identificazione di eventuali enti creditizi, compagnie di assicurazione o riassicurazione oppure società di intermediazione mobiliare interne al gruppo, nonché i nomi delle autorità di vigilanza rilevanti; (i) rendiconti finanziari obbligatori, a livello individuale e, ove applicabile, consolidato e subconsolidato, indipendentemente dalle dimensioni del candidato acquirente, per gli ultimi tre esercizi finanziari, approvati, nel caso in cui i rendiconti finanziari siano oggetto di revisione contabile, dal revisore contabile esterno, compresi: (1) lo stato patrimoniale; (2) il conto profitti e perdite o il conto economico; (3) le relazioni annuali e gli allegati finanziari ed eventuali altri documenti protocollati nel registro rilevante o presso l'autorità competente del territorio specifico di riferimento per il candidato acquirente.

		Qualora il candidato acquirente sia un soggetto di recente costituzione, invece delle informazioni specificate al presente punto (i), il candidato acquirente fornirà lo stato patrimoniale e il conto profitti e perdite o il conto economico di previsione per i primi tre esercizi, comprese le ipotesi di pianificazione utilizzate; (j) se disponibili, informazioni sul rating del credito del candidato acquirente e sul rating generale del suo gruppo. 2. Per quanto riguarda la lettera (c) del paragrafo 1, gli interessi finanziari includono interessi quali operazioni di credito, garanzie e impegni. Tra gli interessi non finanziari rientrano interessi quali rapporti familiari o stretti.
	3.Persona giuridica avente sede legale in un paese terzo	Qualora il candidato acquirente sia una persona giuridica avente sede legale in un paese terzo, il candidato acquirente fornisce le seguenti informazioni aggiuntive: (a) un certificato di regolare iscrizione, o equivalente qualora questo non sia disponibile, rilasciato dalle autorità finanziarie straniere con riferimento al candidato acquirente; (b) se disponibile, una dichiarazione delle autorità finanziarie straniere attestante l'assenza di ostacoli o limitazioni alla trasmissione di informazioni necessarie ai fini della vigilanza dell'impresa interessata; (c) informazioni generali sul regime di regolamentazione di tale paese terzo, secondo quanto applicabile al candidato acquirente.
	4.Fondo sovrano	Qualora il candidato acquirente sia un fondo sovrano, il candidato acquirente fornisce ~~le~~ seguenti informazioni aggiuntive: (a) il nome del ministero o dell'ufficio governativo incaricato di definire la politica di investimento del fondo; (b) dettagli della politica di investimento ed eventuali restrizioni agli investimenti; (c) il nome e la posizione dei singoli responsabili dell'adozione delle decisioni sugli investimenti per il fondo; (d) dettagli dell'eventuale influenza esercitata dal ministero o dall'ufficio governativo sulle operazioni quotidiane del fondo e sull'impresa interessata.
	5.Fondo di *private equity*	Qualora il candidato acquirente sia un fondo di *private equity*, il candidato acquirente fornisce le seguenti informazioni aggiuntive: (a) una descrizione dettagliata del rendimento delle precedenti acquisizioni, da parte del candidato acquirente, di partecipazioni qualificate di istituti finanziari; (b) dettagli della politica di investimento del candidato acquirente e di eventuali restrizioni agli investimenti, compresi dettagli concernenti il monitoraggio degli

		investimenti, fattori utili al candidato acquirente come base per le decisioni in materia di investimenti con riferimento all'impresa interessata e fattori che comporterebbero modifiche della strategia di uscita del candidato acquirente; (c) l'ambito decisionale del candidato acquirente per le decisioni in materia di investimento, compresi il nome e la posizione dei singoli responsabili dell'adozione di tali decisioni; (d) una descrizione dettagliata delle procedure di antiriciclaggio di denaro e dell'ambito normativo in materia.

II. INFORMAZIONI SULLE PERSONE CHE GESTISCONO DI FATTO L'ATTIVITÀ DELL'IMPRESA INTERESSATA	
1.Onorabilità ed esperienza	1. Il candidato acquirente fornisce all'autorità competente le seguenti informazioni riguardanti l'onorabilità e l'esperienza di tutte le persone che gestiranno di fatto l'attività dell'impresa interessata per effetto del progetto di acquisizione: a) dati personali, tra cui nome, data e luogo di nascita, numero d'identificazione personale nazionale (ove disponibile), indirizzo e recapiti della persona; b) la posizione che il soggetto riveste o rivestirà; c) un curriculum vitae dettagliato attestante l'istruzione e la formazione professionale rilevanti, l'esperienza professionale, compresi i nomi di tutte le organizzazioni per cui la persona ha lavorato e la natura e la durata delle funzioni svolte, in particolare per eventuali attività rientranti nell'ambito di applicazione della posizione ricercata, e documentazione relativa all'esperienza personale, quale un elenco di persone di riferimento, comprese informazioni sui recapiti e lettere di raccomandazione. Per le posizioni occupate negli ultimi 10 anni, nel descrivere le attività svolte, il soggetto dovrebbe specificare i poteri che gli sono stati delegati, i propri poteri decisionali interni e i settori di operatività sotto il suo controllo. Qualora il curriculum vitae riporti altre esperienze rilevanti, compresa la rappresentanza in un organo gestorio, dovrebbero essere riportate nel documento; d) precedenti penali, indagini o azioni penali, cause civili e amministrative rilevanti e azioni disciplinari (comprese l'interdizione dalla funzione di amministratore della società o procedure di fallimento, insolvenza o analoghe), sotto forma di certificato ufficiale (laddove disponibile presso lo Stato membro o il paese terzo rilevante) o sotto forma di altro documento equivalente. Per quanto riguarda le indagini in corso, le informazioni possono essere fornite sotto forma di dichiarazione sull'onore; e) informazioni riguardanti: (1) indagini aperte, procedimenti esecutivi, sanzioni o altre decisioni esecutive nei confronti della persona; (2) rifiuto di una registrazione, un'autorizzazione, una membership o una licenza per svolgere un'attività commerciale, imprenditoriale o professionale o la revoca, il ritiro o la cessazione di tali registrazione, autorizzazione, membership o licenza, o l'espulsione da un organo di regolamentazione o di governo o da un ordine o associazione professionale;

	(3) licenziamento o destituzione da una posizione di fiducia, interruzione di un rapporto fiduciario o situazione analoga; f) l'esistenza di una precedente valutazione dell'onorabilità della persona che gestisce l'attività effettuata da un'altra autorità competente, l'identità di tale autorità ed evidenze dell'esito della valutazione; g) una descrizione degli interessi finanziari e non finanziari o delle relazioni della persona e dei suoi parenti stretti con membri dell'organo gestorio e persone che rivestono ruoli chiave nella stessa impresa, l'impresa madre e le imprese figlie e azionisti; h) i tempi minimi che saranno dedicati all'esecuzione delle funzioni della persona nell'impresa (previsioni annuali e mensili); i) l'elenco degli incarichi di amministratore esecutivo e non esecutivo attualmente ricoperti dalla persona. 2. Per quanto riguarda la lettera (g) del paragrafo 1, gli interessi finanziari includono interessi quali operazioni di credito, partecipazioni, garanzie e impegni. Tra gli interessi non finanziari rientrano interessi quali rapporti familiari o stretti.

III- INFORMAZIONI RELATIVE AL PROGETTO DI ACQUISIZIONE	
1.Progetto di acquisizione	1. Il candidato acquirente fornisce le seguenti informazioni relative al progetto di acquisizione: (a) identificazione dell'impresa interessata; (b) dettagli degli intenti del candidato acquirente riguardo al progetto di acquisizione, quali investimenti strategici e investimenti di portafoglio; (c) informazioni sulle azioni dell'impresa interessata detenute, o prevedibilmente detenute, dal candidato acquirente prima e dopo il progetto di acquisizione, comprendenti: (1) il numero e il tipo di azioni, ordinarie o di altra tipologia, dell'impresa interessata, detenute, o destinate a essere detenute, dal candidato acquirente prima e dopo il progetto di acquisizione, unitamente al valore nominale di tali azioni; (2) la quota del capitale complessivo dell'impresa interessata che le azioni detenute, o destinate a essere detenute, dal candidato acquirente rappresentano prima e dopo il progetto di acquisizione; (3) la quota dei diritti di voto complessivi dell'impresa interessata che le azioni detenute, o prevedibilmente detenute, dal candidato acquirente rappresentano prima e dopo il progetto di acquisizione, se diversa dalla quota di capitale dell'impresa interessata; (4) il valore di mercato, in euro o in valuta locale, delle azioni dell'impresa interessata detenute, o destinate a essere detenute, dal candidato acquirente prima e dopo il progetto di acquisizione;

	(d) eventuali azioni di concerto con altre parti, comprendenti, in particolare, le seguenti considerazioni: il contributo di altre parti al finanziamento, gli strumenti della partecipazione agli accordi finanziari e gli accordi organizzativi futuri; (e) il contenuto dei previsti accordi dell'azionista con altri azionisti in relazione all'impresa interessata; (f) il prezzo del progetto di acquisizione e i criteri applicati per stabilire tale prezzo e, l'eventuale differenza tra il valore di mercato e il prezzo del progetto di acquisizione, unitamente a una spiegazione in merito.
2.Nuova struttura del gruppo proposta e relativo impatto sulla vigilanza	1. Qualora il candidato acquirente sia una persona giuridica, il candidato acquirente fornisce un'analisi della struttura del gruppo cui apparterrebbe dopo il progetto di acquisizione. Ciò dovrebbe includere informazioni su quali entità del gruppo saranno soggette a vigilanza dopo il progetto di acquisizione. 2. Il candidato acquirente fornisce altresì un'analisi del fatto che il progetto di acquisizione produrrà un impatto di qualsiasi natura, anche per effetto di stretti vincoli del candidato acquirente con l'impresa interessata, sulla capacità dell'impresa interessata di continuare a fornire informazioni tempestive e precise alla corrispondente autorità di vigilanza.
3.Finanziamento del progetto di acquisizione	Il candidato acquirente fornisce una descrizione dettagliata sul finanziamento del progetto di acquisizione. Tale spiegazione comprende quantomeno le seguenti informazioni: (a) dettagli sull'uso di risorse finanziarie private e sull'origine e la disponibilità dei fondi, compreso il supporto documentale rilevante al fine di fornire la prova che non si configura alcun tentativo di riciclaggio di denaro attraverso il progetto di acquisizione; (b) dettagli sugli strumenti di pagamento dell'acquisizione prevista e sulle reti utilizzate per il trasferimento di fondi; (c) dettagli sull'accesso a fonti di capitali e a mercati finanziari, comprese informazioni approfondite sugli strumenti finanziari da emettere; (d) informazioni sull'uso di fondi presi a prestito, compresi il nome dei finanziatori interessati e dettagli sulle agevolazioni di credito concesse, compresi scadenze, termini, impegni e garanzie, unitamente a informazioni sulla fonte di reddito da utilizzare per rimborsare tali prestiti e l'origine dei fondi presi a prestito, laddove il finanziatore non sia un istituto finanziario sottoposto a vigilanza; (e) informazioni su eventuali accordi finanziari con altri azionisti dell'impresa interessata; (f) informazioni sui beni del candidato acquirente o dell'impresa interessata da vendere per contribuire a finanziare il progetto di acquisizione, quali condizioni di vendita, prezzo, approvazione e dettagli sulle relative caratteristiche, caratteristiche, comprese informazioni sul luogo e le modalità di acquisizione dei beni.

4.Informazioni aggiuntive qualora il progetto di acquisizione porti a una partecipazione qualificata fino a un massimo del 20 %	Qualora il progetto di acquisizione abbia come effetto che il candidato acquirente detiene una partecipazione qualificata nell'impresa interessata fino a un massimo del 20 %, il candidato acquirente fornisce un documento sulla strategia, contenente, se del caso, le seguenti informazioni: (a) la strategia del candidato acquirente per quanto riguarda il progetto di acquisizione, compreso il periodo per cui il candidato acquirente intende detenere la sua partecipazione dopo il progetto di acquisizione ed eventuali intenti del candidato acquirente di aumentare, ridurre o mantenere il livello della sua partecipazione per un futuro prevedibile; (b) un'indicazione degli intenti del candidato acquirente riguardo all'impresa interessata e, in particolare, del fatto che il candidato acquirente intenda o meno agire quale azionista di minoranza attivo, nonché la logica alla base di tale azione; (c) informazioni sulla posizione finanziaria del candidato acquirente e la sua volontà di sostenere l'impresa interessata con ulteriori fondi propri, se necessario, per lo sviluppo delle sue attività o in caso di difficoltà finanziarie.
5.Informazioni aggiuntive qualora il progetto di acquisizione porti a una partecipazione qualificata compresa tra il 20 % e il 50 %	1. Qualora il progetto di acquisizione abbia come effetto che il candidato acquirente detiene una partecipazione qualificata nell'impresa interessata compresa tra il 20 % e il 50 %, il candidato acquirente fornisce un documento sulla strategia, contenente, se del caso, le seguenti informazioni: (a) tutte le informazioni richieste ai sensi della sez. III.4; (b) dettagli sull'influenza che il candidato acquirente intende esercitare sulla posizione finanziaria, compresi la politica in materia di dividendi, lo sviluppo strategico e la destinazione di risorse dell'impresa interessata; (c) una descrizione degli intenti e delle aspettative del candidato acquirente nei confronti dell'impresa interessata nel medio termine, riguardanti tutti gli elementi di cui alla sezione III-6.2. 2. Qualora, a seconda della struttura globale della partecipazione dell'impresa interessata, l'influenza esercitata dalla partecipazione del candidato acquirente sia considerata equivalente all'influenza esercitata dalla partecipazione compresa tra il 20 % e il 50 %, il candidato acquirente fornisce le informazioni di cui al paragrafo 1.
6.Informazioni aggiuntive qualora il progetto di acquisizione porti a una partecipazione qualificata pari o superiore al 50 %, oppure qualora l'impresa interessata diventi un'impresa figlia del candidato acquirente	1. Qualora il progetto di acquisizione abbia come effetto che il candidato acquirente detiene una partecipazione qualificata nell'impresa interessata pari o superiore al 50 % o che l'impresa interessata ne diventi l'impresa figlia, il candidato acquirente fornisce un piano commerciale, che comprende un piano di sviluppo strategico, rendiconti finanziari estimativi dell'impresa interessata e l'impatto dell'acquisizione sulla *governance* aziendale e la struttura organizzativa generale dell'impresa interessata. 2. Il piano di sviluppo strategico di cui al paragrafo 1 indica, in termini generici, gli obiettivi principali del progetto di acquisizione e le modalità principali per conseguirli, compresi: (a) la finalità generale del progetto di acquisizione; (b) gli obiettivi finanziari a medio termine, che possono essere indicati in termini di rendimento del capitale, rapporto costi/benefici, utili per azione o in altri termini, se del caso; (c) il possibile riorientamento di attività, prodotti, clienti interessati e la potenziale riallocazione di fondi o risorse con un prevedibile impatto sull'impresa interessata;

	(d) processi generali di inclusione e integrazione dell'impresa interessata nella struttura del gruppo del candidato acquirente, comprese una descrizione delle interazioni principali da perseguire con altre società del gruppo nonché una descrizione delle politiche che regolamentano le relazioni infragruppo. 3. I rendiconti finanziari estimativi dell'impresa interessata di cui al paragrafo 1, sia su base individuale che, ove applicabile, su base consolidata, per un periodo di tre anni, comprendono i seguenti elementi: (a) uno stato patrimoniale o un conto economico di previsione; (b) una previsione delle risorse finanziarie; (c) informazioni sul livello di esposizioni al rischio, compresi i rischi di credito, di mercato e operativi nonché altri rischi rilevanti; (d) una previsione delle operazioni infragruppo provvisorie. 4. L'impatto dell'acquisizione sulla *governance* aziendale e la struttura organizzativa generale dell'impresa interessata di cui al paragrafo 1 include l'analisi dell'impatto sui seguenti elementi: (a) la composizione e i doveri dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza e i principali comitati creati da tale organo decisionale, compresi il comitato di gestione, il comitato dei rischi, il comitato per le remunerazioni e qualsiasi altro comitato, oltre a informazioni relative alle persone che saranno nominate a gestire l'attività; (b) procedure e controlli interni amministrativi e contabili, comprese le modifiche di procedure e sistemi relativi a contabilità, revisioni interne, conformità, tra cui riciclaggio di denaro e gestione del rischio, e compresa la nomina delle persone che rivestono ruoli chiave nel revisore interno, il responsabile della conformità e il responsabile della gestione dei rischi; (c) l'architettura IT generale, comprendente eventuali modifiche riguardanti la politica di esternalizzazione, lo schema del flusso di dati, i software interni ed esterni utilizzati e le procedure e gli strumenti di sicurezza in materia di dati e sistemi fondamentali, compresi piani di recupero e continuità e *audit trail;* (d) le politiche che regolamentano l'esternalizzazione, comprese le informazioni sui settori interessati, sulla selezione di fornitori di servizi e sui corrispondenti diritti e obblighi delle parti principali, come definito da contratti quali modalità di revisione e qualità del servizio atteso dal fornitore; (e) eventuali altre informazioni rilevanti concernenti l'impatto dell'acquisizione sulla *governance* aziendale e la struttura organizzativa generale dell'impresa interessata, comprese eventuali modifiche relative ai diritti di voto degli azionisti.

IV- INFORMAZIONI RIDOTTE
Qualora il candidato acquirente sia stato valutato dalla Consob o dalla Banca d'Italia nei due anni precedenti, in relazione alle informazioni già in possesso della stessa autorità, tale candidato acquirente dovrebbe soltanto fornire le informazioni che hanno subito modifiche dalla valutazione anteriore. In assenza di modifiche, il candidato acquirente dovrebbe firmare una dichiarazione con cui informa l'autorità competente che non è necessario aggiornare tali informazioni, dal momento che risultano invariate dalla valutazione anteriore.